

# **LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 23-07-1996**

## **REGIONE MARCHE**

### ***Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22.***

La legge n. 31 del 23/07/96 è una tra le più avanzate in Italia. Si prevede la possibilità per i Comuni di istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan omologate e stabilisce i criteri tecnici per la loro realizzazione. La legge prevede, con l'ART 3, anche l'affidamento della gestione delle aree a privati.

#### **ARTICOLO 2:**

Aree attrezzate di sosta

*1. I Comuni, in attuazione dell' articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.*

*2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:*

- a) pozzetto di scarico;*
- b) erogatore di acqua potabile;*
- c) adeguato sistema di illuminazione;*
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;*
- e) toponomastica della città .*

*3. L' area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l' apposito segnale stradale. L' ingresso e l' uscita devono essere regolamentati.*

*4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.*

Per quanto riguarda la loro realizzazione, la legge stabilisce che la Regione possa concedere contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5B di cui al regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2981/93.

Sono previsti contributi, ART. 4, anche per quei Comuni che intendano ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio. I Contributi vengono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di 10.000 Euro (12.500 Euro se le aree sono realizzate da Comuni associati).

#### **ARTICOLO 4**

Contributi

*1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all' articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell' obiettivo 5b di cui al regolamento CEE2052/ 88, modificato dal regolamento CEE 2981/*

93. *La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.*

*2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.*

*3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.*

*4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a 25 milioni.*

## **ARTICOLO 5**

### **Presentazione delle domande**

*1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.*

*2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:*

*a) copia della deliberazione dell'intervento;*

*b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.*

...

**Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>**

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.